




COMUNE DI VIANO

Provincia di Reggio Emilia

5. Servizio - Attività Produttive



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI

(Art. 5 comma 1 L. 15 gennaio 1992, n. 21)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30 novembre 2013

Indice

Capo I	I servizi di noleggio con conducente	2
Art. 1	Disciplina del servizio	2
Art. 2	Definizione del servizio	2
Art. 3	Titolo per l'esercizio del servizio	2
Art. 4	Condizioni di esercizio	3
Art. 5	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	4
Art. 6	Ambiti operativi territoriali	4
Capo II	L'acquisizione dell'autorizzazione e le condizioni di esercizio	4
Art. 7	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione	4
Art. 8	Concorso per l'assegnazione delle licenze	4
Art. 9	Contenuti del bando	4
Art. 10	La commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni	5
Art. 11	Attività delle commissioni di concorso	5
Art. 12	Presentazione delle domande	5
Art. 13	Materie d'esame	7
Art. 14	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	7
Art. 15	Titoli di preferenza	7
Art. 16	Inizio del servizio	8
Art. 17	Validità della licenza	8
Art. 18	Trasferibilità della licenza	8
Art. 19	Comportamento del conducente in servizio	9
Art. 20	Interruzione del trasporto	10
Art. 21	Trasporto dei portatori di handicap	10
Art. 22	Idoneità dei mezzi	10
Art. 23	Tariffe	10
Art. 24	Trasporto bagagli e animali	11
Art. 25	Forza pubblica	11
Capo III	Illeciti e sanzioni	11
Art. 26	Vigilanza	11
Art. 27	Diffida	11
Art. 28	Sanzioni	11
Art. 29	Sospensione della licenza	12
Art. 30	Revoca della licenza	12
Art. 31	Procedimento sanzionatorio	13
Art. 32	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	13
Art. 33	Irrogazione delle sanzioni	14
Art. 34	Disposizioni finali	14

CAPO I - I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento é emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3¹, dell'articolo 5² e dell'articolo 15, comma 2³ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21⁴ e disciplina il servizio di noleggio di autovettura con conducente fino a 9 posti.
2. Il presente regolamento é conforme allo schema-tipo della regione Emilia-Romagna approvato, con deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994, che ha recato nuove direttive per l'esercizio del servizio ed i criteri per la redazione dei regolamenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti, è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedo no al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli articoli 2⁵ e 3⁶ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta de i trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e internodali con gli stessi servizi di linea nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

ARTICOLO 3 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7⁷ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21, salvo il potere di conferimento disciplinato dallo stesso articolo.

¹ **Art. 4 c. 3. L. 15 gennaio 1992, n. 21** Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza

² **Art. 5. L. 15 gennaio 1992, n. 21** *Competenze comunali*.1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

³ **Art. 15 c. 2. L. 15 gennaio 1992, n. 21** I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

⁴ **L. 15 gennaio 1992, n. 21**-Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

⁵ **Art. 2. Servizio di taxi. L. 15 gennaio 1992, n. 21**1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.....omissis

⁶ **Art. 3. Servizio di noleggio con conducente. L. 15 gennaio 1992, n. 21**- 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

⁷ **7. Figure giuridiche. L. 15 gennaio 1992, n. 21**- 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'*articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443* ; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. 3. In

1. L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6⁸ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'articolo 8⁹ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
3. Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
4. Il requisito di idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare dell'autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci in caso di conferimento o collaboratori familiari.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da socio in caso di conferimento, da un collaboratore anche familiare o da un dipendente, se iscritti al ruolo di cui all'articolo 6⁸ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21
2. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'articolo 7⁷ comma 1 della L. 15 Gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi.
3. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (SpA, Srl, ecc), le autorizzazioni devono essere intestate a singole persone fisiche che abbiano superato il concorso pubblico, anche quando sono conferite alla società in dotazione d'impianto.
4. Il conferimento è consentito previa presentazione al Servizio Attività Produttive dei seguenti documenti:
 - a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della CCIAA;
 - b) Copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) Copia della iscrizione a ruolo di cui all' articolo 6⁸ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. Il Servizio Attività Produttive del Comune, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto

caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso

⁸ **6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. L. 15 gennaio 1992, n. 211.** Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. .omissis.

⁹ **8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. L. 15 gennaio 1992, n. 21** 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente....omissis...

operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere la reintestazione, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7⁷ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21.

6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate al Servizio Attività Produttive dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
7. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

ARTICOLO 5 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari e/o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea e disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ARTICOLO 6 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

CAPO II - L'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ARTICOLO 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1. Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tutte le persone fisiche e le figure giuridiche ex articolo 7⁷ L. 15 Gennaio 1992, n. 21, appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

ARTICOLO 8 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dal momento che si sono rese disponibili una o più autorizzazioni, anche a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della regione Emilia – Romagna, sul sito del Comune di Viano e all'Albo Pretorio Comunale. Resta ferma in ogni caso la validità triennale della graduatoria prevista dall'articolo 14.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

ARTICOLO 9 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze da assegnare.
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza.
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda.
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita l'apposita commissione per la valutazione delle domande presentate.

ARTICOLO 10 - LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del Servizio Attività Produttive provvede alla nomina di una commissione di concorso, presieduta dallo stesso o da suo delegato e composta da n. 2 membri esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali.
2. La commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'articolo 9, lettera d) del presente regolamento.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del comune con qualifica di Istruttore – categoria C, ovvero da uno dei membri della commissione stessa.

ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1. La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente pubblicato all'albo pretorio del comune e nei locali ove si svolgono gli eventuali esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla commissione.
3. La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti.

ARTICOLO 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al comune, in regola con le norme sul bollo.

La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero, ai sensi del DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445¹⁰ e successive modifiche e integrazioni, sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. La domanda deve contenere dichiarazione comprovante:

¹⁰ DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa

- generalità;
- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- codice fiscale;
- titolo di studio;
- residenza;
- iscrizione al ruolo.

Dovrà essere contestualmente resa dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

La domanda sarà inoltre corredata da:

- certificazione medica attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio;
- documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 di questo regolamento.

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o all' albo delle imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente;
- e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178¹¹ e seguenti del Codice Penale;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423¹²; L. 31 maggio 1965, n. 575¹³; L. 13 settembre 1972, n. 646¹⁴; L. 12 ottobre 1982, n. 726¹⁵ e successive modifiche e integrazioni;

¹¹ **Art. 178 cp. Riabilitazione.** La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. **Art. 179 cp. Condizioni per la riabilitazione.** La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4) Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

¹² Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

¹³ Disposizioni contro la mafia

¹⁴ Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

- c) l'averne in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ovvero medi ante autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445¹⁰ e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla L. 15 Gennaio 1992, n. 21 citata. La pubblica amministrazione si riserva di effettuare, laddove possibile, accertamenti d'ufficio. Le dichiarazioni mendaci verranno punite ai sensi dell'articolo 76¹⁶ del DPR n. dicembre 2000 n. 445 già citato.

ARTICOLO 13 - MATERIE D'ESAME

1. Le materie d'esame, ai fini di conseguire un maggior punteggio per l'assegnazione dell'autorizzazione, possono riguardare:
- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
 - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune;
 - La Commissione si riserva di indicare come eventuale materia di esame un lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: inglese – francese – spagnolo e tedesco.

ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ARTICOLO 15 - TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa in qualità di socio o collaboratore familiare e per un periodo di 6 mesi.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

¹⁵ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa

¹⁶ **Art. 76 DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445 - Norme penali** 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

- l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ARTICOLO 16 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ARTICOLO 17 - VALIDITÀ DELLA LICENZA

1. Le autorizzazioni sono periodicamente sottoposte a controllo, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento. A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di produrre, ogni anno, apposita documentazione relativa alla validità della patente e alla regolarità della prescritta revisione degli autoveicoli utilizzati.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate o dichiarate decadute, oltre che in caso di esito negativo di detto controllo, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ARTICOLO 18 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d' impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. La richiesta di trasferimento dell'autorizzazione deve essere indirizzata al comune ed il Responsabile del servizio accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del comma 2¹⁷ dell'articolo 9 della L. 15 Gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal responsabile del servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, sulla base di atto regolarmente stipulato che dia titolo al subentro nell' azienda, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

¹⁷ **Art. 2. . L. 15 gennaio 1992, n. 21** - In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

6. Le autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 9¹⁸ della L. 15 Gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento comunale, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente, altra autorizzazione dallo stesso comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) seguire il percorso più breve ed informar e il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, coadiuvandoli nella salita e nella discesa, con apertura della portiera;
 - e) far accomodare, di norma, il cliente sui sedili posteriori;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nei caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - h) consegnare al competente comando di polizia municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - j) esporre le tariffe sulla parte anteriore del cruscotto, visibilmente e ben fissate in modo che non possano venire rimosse;
 - k) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

¹⁸ **Art. 9 L. 15 gennaio 1992, n. 21 - Trasferibilità delle licenze.** 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ARTICOLO 20 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 21 - TRASPORTO DEI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2¹⁹ del DPR 27 aprile 1978, n. 384 e L. 5 febbraio 1992 n. 104²⁰.

ARTICOLO 22 - IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Il Comune ha la facoltà di predisporre in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il mezzo si trovi sempre nel dovuto stato di conservazione e di decoro.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29.
3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del servizio alla sostituzione del mezzo di servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ARTICOLO 23 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

¹⁹ **D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.** - "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. ...omissis... 2 Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

²⁰ **L. 5 febbraio 1992 n. 104** - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

ARTICOLO 24 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti, il trasporto di altri animali è facoltativo.

ARTICOLO 25 - FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III - ILLECITI E SANZIONI

ARTICOLO 26 - VIGILANZA

1. Il Comune di Viano vigila sull'osservanza del presente regolamento. Allo scopo si avvale dell' Servizio Attività Produttive e della Polizia Municipale, i quali possono promuovere verifiche d'ufficio o in seguito a reclamo scritto, assumere le conseguenti determinazioni per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 27 - DIFFIDA

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - g) non osservi gli obblighi e le prescrizioni di cui all' articolo 18.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ARTICOLO 28 - SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10²¹ della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione del settimo comma dell'articolo 4;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 125,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione del primo comma dell'articolo 4;
 - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione del primo comma dell'articolo 5;
 - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 19;
 - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione del primo comma dell'articolo 21;
 - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione del terzo comma dell'articolo 21;
 - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dell'articolo 23.
3. Le sanzioni seguono il procedimento di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689²² e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ARTICOLO 30 - REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;

²¹L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale art. 10. **Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo** - La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

²² L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale

- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'articolo 18 del presente regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 12.
 3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
 4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ARTICOLO 31 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Responsabile del Servizio, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

ARTICOLO 32 - DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 18;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'uffici o provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 33 - L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente Capo devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689²² e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla autorizzazione.

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.